

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1729

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DONNO

Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, in materia di indicazione delle informazioni relative all'albero messo a dimora negli atti di nascita e di bilancio arboreo dei comuni, nonché istituzione di un fondo per gli alberi e gli spazi verdi urbani

Presentata il 2 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di intervenire sulla legge 29 gennaio 1992, n. 113, recante disposizioni sull'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica. La stessa legge è stata già modificata dalla legge n. 10 del 2013, che ne ha limitato il campo di applicazione ai soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Le modifiche che si intendono apportare con la presente proposta di legge e, in particolare con l'articolo 1, riguardano, innanzitutto, l'applicazione dell'obbligo a tutti i comuni, a prescindere dalla popolazione residente. Inoltre si prevede la registrazione nel certificato di nascita delle informazioni relative alla tipologia dell'albero e al luogo dove lo stesso è stato piantato, a tale fine stabilendo che il Governo provveda a modificare l'articolo 29,

relativo all'atto di nascita, del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Infine, si permette alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica, su esplicita istanza della stessa, di prendere in carico la manutenzione e la cura dell'albero assegnato durante la registrazione anagrafica, responsabilizzando così i cittadini al rispetto dell'ambiente e degli spazi verdi.

L'articolo 2, comma 1, interviene per garantire il rispetto della normativa riguardante la pubblicazione del registro arboreo, previsto dall'articolo 3-bis della legge n. 113 del 1992, introdotto dalla legge n. 10 del 2013. Seguendo anche quanto indicato dalla delibera n. 193 del 13 marzo 2019 del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), si obbligano i comuni a

pubblicare il proprio bilancio arboreo nel proprio sito istituzionale, nella sezione « Amministrazione trasparente », sottosezione « Informazioni ambientali », di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si prevedono, inoltre, apposite sanzioni amministrative pecuniarie per le amministrazioni inadempienti, di importo significativo e proporzionato al numero di abitanti, ferme restando le disposizioni degli articoli 45, comma 4, e 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Infine, si istituisce, avvalendosi delle entrate derivanti dalle sanzioni applicate ai comuni trasgressori, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per la messa a dimora di nuovi alberi in tutto il territorio nazionale, per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e per iniziative volte alla valorizzazione della Giornata nazionale de-

gli alberi, di cui all'articolo 1 della legge n. 10 del 2013.

Il Movimento 5 stelle è da sempre sensibile al tema dell'ambiente e ha avviato una serie di iniziative a tale riguardo, tra le quali, dal 2015, la campagna « Alberi per il futuro », che ha visto e vede tutt'oggi sempre più comuni coinvolti. La forestazione urbana è una delle misure di mitigazione necessarie per combattere l'inquinamento e i cambiamenti climatici, tema fondamentale per il futuro non solo del nostro Paese ma dell'intero globo terrestre. Troppe volte diamo scarsa importanza all'ambiente, agli alberi, alla natura, al verde pubblico, e la mancata applicazione della legge n. 113 del 1992 è il « termometro » di come la stessa politica concepisca l'ambiente. Oggi mettiamo la parola fine alla negligenza verso le questioni ambientali: mettiamo a dimora un albero per lasciare un futuro pulito ai nostri figli.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo della messa a dimora degli alberi)

1. All'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « con popolazione superiore a 15.000 abitanti » sono soppresse;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le informazioni di cui al primo periodo sono indicate nella registrazione anagrafica »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* La manutenzione e la cura dell'albero messo a dimora ai sensi del comma 1 possono essere affidate alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica, su istanza della medesima ».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni necessarie all'attuazione delle norme di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, anche tramite le opportune modifiche all'articolo 29 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 2.

(Pubblicazione del bilancio arboreo)

1. All'articolo 3-*bis* della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis.* Il bilancio arboreo del comune, di cui al comma 2 del presente articolo, è

pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito *internet* istituzionale del medesimo comune, nella sottosezione “Informazioni ambientali” di cui all’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2-ter. In caso di violazione dell’obbligo previsto dal comma *2-bis* del presente articolo, ferme restando le disposizioni degli articoli 45, comma 4, e 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applica al comune inadempiente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a:

a) 2.000 euro, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) 5.000 euro, per i comuni con popolazione da 5.000 a 20.000 abitanti;

c) 10.000 euro, per i comuni con popolazione da 20.000 a 60.000 abitanti;

d) 20.000 euro, per i comuni con popolazione da 60.000 a 250.000 abitanti;

e) 40.000 euro, per i comuni con popolazione da 250.000 a 500.000 abitanti;

f) 80.000 euro, per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

2-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per la messa a dimora di nuovi alberi nel territorio nazionale, per lo sviluppo di spazi verdi urbani e per la valorizzazione della Giornata nazionale degli alberi di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10. Il fondo è alimentato con le risorse rivenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma *2-ter* del presente articolo ».

